



U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE
ROBERTO BETTAGLIO

Protocollo ERSAF.2021.0010436 del 06/10/2021

Spett.le

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
UO PRESIDIO ALLE POLITICHE AGRI 4.0 E
INNOVAZIONE DELLE FILIERE
STEFANO BRENNÀ

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
UO PRESIDIO ALLE POLITICHE ATTIVE FORESTALI
E MONTANE
ANTONIO TAGLIAFERRI

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
UO PRESIDIO ALLE POLITICHE AGRI 4.0 E
INNOVAZIONE DELLE FILIERE
STRUTTURA SERVIZI TECNICI PER IL SETTORE
AGROFORESTALE
LUCIA RATTI

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
UO PRESIDIO ALLE POLITICHE ATTIVE FORESTALI
E MONTANE
STRUTTURA APPALTI E SISTEMI AGROFORESTALI
DI PIANURA E COLLINA
GIANLUCA MAFFONI

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
UO PRESIDIO ALLE POLITICHE ATTIVE FORESTALI
E MONTANE
STRUTTURA SISTEMI AGROFORESTALI
LOMBARDIA EST
PAOLO NASTASIO

DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO
ALESSANDRO NARDO

Per conoscenza

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
MASSIMO ORNAGHI

Oggetto: Disposizione n. 3 del 6 ottobre 2021 – Contenuti e modalità di pubblicazione di provvedimenti concernenti atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici – aggiornamento

In data 18 marzo 2019, con disposizione del Direttore n. 10, sono state fornite le prime indicazioni per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti di attribuzione di vantaggi economici (artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013).

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha successivamente fornito in più occasioni precisazioni sulla corretta interpretazione di quanto previsto dalla normativa e ad esse ha fatto seguito una ulteriore circolare regionale esplicativa. Inoltre, dal 25 maggio 2018 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di privacy (Reg. UE 2016/679 – cd. G.D.P.R.) che ha rafforzato le norme poste a tutela dei dati personali delle persone fisiche.

La presente disposizione, oltre a riepilogare i necessari adempimenti, integra pertanto la precedente n. 10/2019 recependo le modifiche e le interpretazioni emerse e fornendo indicazioni operative per la pubblicazione dei dati.

1. Atto o presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione

Il D.Lgs. 33/2013, art. 26 prevede che:

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”.

Tali atti sono soggetti a **pubblicazione obbligatoria** sul sito internet istituzionale in **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE** nella sezione **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**.

La pubblicazione riguarda pertanto:



- gli atti che definiscono **criteri e modalità di erogazione** (art. 26 comma 1). Lo strumento varia a seconda della specifica fattispecie (regolamenti, deliberazioni, decreti, bandi, avvisi pubblici). I criteri non solo devono essere predeterminati, ma anche diffusamente conoscibili.
- **gli atti di concessione di importo superiore a mille euro** (art. 26 comma 2).

Di norma per **sovvenzione** si intende l'erogazione di una somma di denaro o di altre utilità suscettibile di valutazione economica, con o senza obbligo di restituzione a carico del beneficiario; per **contributo** si intende invece l'aiuto che l'ente concede per la copertura di parte dei costi connessi alla realizzazione di un'attività che si vuole incentivare attraverso forme di compartecipazione pubblica; per **sussidio** l'erogazione di somme a fondo perduto generalmente attribuito per finalità assistenziali.

In ogni caso, ciò che rileva, non è la qualificazione giuridica dell'attribuzione, ma la sussistenza di utilità o accrescimento patrimoniale riconosciuta a favore del destinatario del provvedimento. Gli atti di concessione ricompresi in questa ampia categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche **non legate a controprestazioni**. Gli obblighi di pubblicazione in oggetto non si applicano pertanto alle spese effettuate tramite la procedura della cassa economale o relative a contratti pubblici di lavori servizi e fornitura (rif. Codice dei contratti).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune delle fattispecie oggetto di pubblicazione attualmente presenti in ERSAF:

contributi relativi all'utilizzo di tipologie costruttive tradizionali all'interno del Parco dello Stelvio – settore lombardo;

contributi per l'adeguamento dei rifugi alpinistici ed escursionistici presenti sul territorio lombardo ex l.r. 27/2015;

indennizzi per danni arrecati da ungulati selvatici nel territorio del Parco dello Stelvio – settore lombardo;

contributi ed altri benefici economici ad enti, associazioni, privati ecc. del Parco Nazionale dello Stelvio settore lombardo;

contributi di ERSAF al personale ex l.r. 54/1976.

ANAC (faq n. 13.3) prevede che: *Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici”, dandone adeguata motivazione.*



Il destinatario del provvedimento di concessione può essere una persona fisica o una persona giuridica (sia enti pubblici che soggetti privati).

Il D.Lgs. 33/2013 richiede la pubblicazione degli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere d'**importo superiore a Euro 1.000,00.**

2. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione - responsabilità

Il D.Lgs. 33/2013 all'art. 26, comma 3 prevede che *“La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”*

Il P.T.P.C.T. dell'Ente prevede le modalità per implementare gli adempimenti previsti dalla legge sulla trasparenza. In particolare, le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, definite dalla legge e dalle linee guida ANAC, sono indicate in apposita tabella riportata in allegato al documento. *La responsabilità della comunicazione e dell'aggiornamento dei dati sul sito istituzionale è affidata al dirigente preposto alla U.O. / struttura competente, che si avvale del personale assegnato.*

La pubblicazione è condizione legale di efficacia del provvedimento che dispone concessioni e/o attribuzioni di importo complessivo superiore a mille **euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.**

In presenza di una **pluralità di provvedimenti**, che nell'arco dell'anno solare dispongano la concessione di vantaggi economici **ad un medesimo soggetto**, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia. In mancanza di un sistema di calcolo automatico, dovrà essere cura della U.O. / Struttura competente monitorare l'eventuale superamento della soglia dei mille euro erogati al medesimo beneficiario nel corso dell'anno solare.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione, il provvedimento concessorio non può essere portato ad esecuzione, cosicché se si procedesse all'erogazione, l'amministrazione dovrebbe poi procedere al recupero delle risorse indebitamente liquidate.



Pertanto, prima di assumere qualunque atto di liquidazione di spesa occorre accertare l'avvenuta pubblicazione dell'atto concessorio (titolo legittimante), oltre che dei criteri, e verificare che la stessa sia stata effettuata sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

La mancata, l'incompleta o ritardata pubblicazione può essere fatta valere anche dal destinatario del provvedimento che potrebbe altresì fare valere il danno che derivi dalla ritardata pubblicazione.

Qualora l'ente provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici oppure modificare l'entità del contributo concesso, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma è necessaria una nuova pubblicazione dei dati che renda evidenti le modifiche avvenute.

3. Indicazioni operative e responsabilità

3.1 per la redazione degli atti di concessione e di liquidazione della spesa

Ai fini della pubblicazione degli atti in esame nell'apposita sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito ERSAF, è necessario che il **dirigente preposto** all'adozione dei decreti o alla proposta deliberativa segua le **indicazioni di seguito riportate**.

- Per attivare la procedura col vigente **sistema informativo di URBI è obbligatorio** inserire **nel campo NOTE PROPOSTA** (situato sotto il campo Oggetto) la seguente dicitura: “**ATTO DA PUBBLICARE ai sensi art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013**”.
- Nelle **premesse** di ogni atto di concessione occorre richiamare l'atto di individuazione dei criteri e la **relativa pubblicazione** in Amministrazione Trasparente;
- Nel **dispositivo di ogni atto di concessione e di impegno** di importo superiore a 1.000 euro, si dovrà obbligatoriamente indicare la seguente dicitura:
“di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013”.
- Nella **nota di liquidazione della spesa** di importo superiore a 1.000,00 euro, si dovrà obbligatoriamente trascrivere la seguente dicitura:
“di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n°.....” (trattasi del provvedimento di concessione e impegno)”.

ANAC (faq n. 13.8) prevede che *l'obbligo di pubblicazione si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui sono concessi sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici e non gli atti contabili di impegno*



e liquidazione.

In caso di mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate, l'ufficio competente in materia di controllo preventivo degli atti - attualmente, P.O. Programmazione e servizi trasversali- restituirà gli atti al Dirigente responsabile dandone contestuale comunicazione al R.P.C.T. e al Direttore Generale di ERSAF e al dirigente responsabile della U.O. Servizi Amministrativi.

3.2 per la pubblicazione

L'Ufficio Ragioneria, riscontrata la presenza degli elementi sopra indicati, provvederà ad apporre un flag a seguito del quale il provvedimento sarà automaticamente pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

4. Individuazione delle informazioni da pubblicare

Il D.L.gs. 33/2013 all'art. 27 comma 1 indica che "La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato".*

L'obbligo di comunicazione può considerarsi assolto solo se la pubblicazione è completa. La pubblicazione completa deve avere per oggetto i dati e le informazioni sopra specificate.

Per "importo del vantaggio economico corrisposto", punto b), è da intendersi l'importo assegnato mediante il provvedimento di concessione.

Per "norma o titolo a base dell'attribuzione" è da intendersi l'atto con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione, del contributo, del sussidio o dell'ausilio finanziario.



La pubblicazione della “modalità seguita per l’individuazione del beneficiario”, punto e), è da intendersi assolta con la pubblicazione dell’atto con i quali sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione.

5. Elenchi annuali

Il D.Lgs. 33/2013 all’art. 27 comma 2 prevede che *“Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione”*.

Ai fini di rendere disponibili le informazioni in un unico elenco annuale in formato tabellare aperto, gli uffici competenti dovranno rendere disponibile **al termine di ogni esercizio** apposito elenco contenenti tutte le erogazioni oggetto di pubblicazione, complete delle informazioni di cui al par. 5.

In particolare, dovranno essere presenti i seguenti dati:

Beneficiario (nome e dati fiscali)	Importo	Norma o titolo a base dell’attribuzion e	Ufficio Responsabile Procedimento	Modalità seguita per individuazione soggetto	Link progetto / curriculum
--	---------	---	---	---	-------------------------------

N.B. in caso di contributi erogati con riferimento allo stato di salute o a situazione di disagio economico-sociale non dovranno essere pubblicati i dati del beneficiario (vd. par. 8 – Privacy).

6. Durata della pubblicazione

L’art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (...).

7. Privacy e tutela dei dati personali

La presenza di una norma di legge che obbliga le amministrazioni a pubblicare dati e informazioni sul proprio sito istituzionale non esonera dal rispetto dei principi in materia di protezione di dati personali. In particolare, si ricorda il principio di “minimizzazione”, in base al quale i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett c., GDPR). Ciò significa che chi pubblica è tenuto a ridurre al



minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi.

Con particolare riferimento alle pubblicazioni degli *atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi* il D.Lgs. 33/2013 all'art. 26 comma 4 prevede che *“è esclusa la pubblicazione dei **dati identificativi delle persone fisiche** destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare **informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati**”*.

Tale particolare tutela è prevista anche dalla nuova normativa in materia di protezione dei dati personali REG.UE 2016/679 (art. 9, comma 1).

Per identificare se un dato personale appartiene ad una delle categorie particolari la cui diffusione è esclusa, occorre metterlo in relazione con le altre informazioni contenute nell'atto nel quale il dato è contenuto. Ad esempio, il nome e il cognome della persona fisica alla quale viene dato un contributo sono dati personali, ma se lo stesso viene erogato in ragione del particolare stato di salute della persona, ecco che il dato personale, in combinato disposto con la motivazione dell'atto, diventa idoneo a rivelare lo stato di salute.

Tali dati devono essere tutelati e la loro diffusione non può essere legittimata da mere ragioni di organizzazione interna, quali la necessità di comunicare ai beneficiari la loro situazione rispetto ad un bando.

Nel caso di trattamento di soli dati personali non rientranti nelle predette categorie la pubblicazione deve invece riportare obbligatoriamente le informazioni identificative del beneficiario (il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario).

ROBERTO BETTAGLIO



Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.